



La presente mail sostituisce l'atto originale ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000

Pisa,

11 MAG. 2018

*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO

MIBACT-SABAP-PI
PROTINF
0005981 11/05/2018
Cl. 34.19.01/9.2

Al Comune di Vicopisano(PI)
comune.vicopisano@postacert.toscana.it

OGGETTO: VICOPISANO (PI) - VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE EX ART. 30 L.R. 65/2014 E SS.MM.II. PER LA VARIAZIONE DI DESTINAZIONE URBANISTICA DI AREA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 22 L.R. N. 10/2010 E SS.MM.II. ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ADEGUAMENTO AL PIT-PPR AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA RELATIVA DISCIPLINA - RICHIESTA CONTRIBUTO COLLABORATIVO

E

In relazione alla richiesta pervenuta in data 11/04/2018 ns. prot. n. 4715, Vs. rif. prot. n. 4930 del 10/04/2018, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, per quanto di competenza questa Soprintendenza trasmette i seguenti pareri di merito.

Ambito paesaggistico – Responsabile Ing. Gino Cenci

In riferimento alla procedura in oggetto, si conferma, come da documento preliminare della variante semplificata al Regolamento Urbanistico, che l'area oggetto di variante è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e che la relativa disciplina di vincolo è contenuta nella scheda " Zona comprendente il centro di Vicopisano e adiacenze, sita nell'ambito del Comune di Vicopisano", DM 29/11/1956, GU 311/56, codice regionale 9050223. Non si riscontra, per quanto di competenza, la necessità di sottoporre la variante in oggetto a VAS. Si ricorda contestualmente che l'approvazione della variante dovrà acquisire il parere di questa Soprintendenza ai sensi dell'art. 146 del D.lgs.42/2004.

Ambito archeologico – Responsabile Dott.ssa Claudia Rizzitelli

In riferimento alla procedura in oggetto, questa Soprintendenza dopo aver esaminato il Documento Preliminare, considerato che nell'area interessata dalla Variante non è stato rilevato allo stato attuale rischio archeologico, ritiene, per quanto di competenza, che non sussistano elementi tali da giustificare una sottoposizione a VAS della suddetta Variante.

Si rammenta che, qualora durante qualunque lavoro di movimento-terra si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

Il Funzionario Responsabile
Ing. Gino Cenci

CEN/gf

Il Soprintendente
Andrea Muzzi